

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3351/87 DELLA COMMISSIONE**

del 6 novembre 1987

**recante instaurazione di una misura a favore del granturco spagnolo spedito  
nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

considerando che la situazione del mercato spagnolo del granturco è caratterizzata da eccedenze imputabili in particolare all'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti approvato con decisione 87/224/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>;

considerando che le importazioni effettuate nell'ambito del citato accordo creano difficoltà di smaltimento del granturco spagnolo che tradizionalmente è smerciato sul mercato interno;

considerando che la localizzazione della produzione spagnola da un lato e le norme che disciplinano gli scambi tra la Spagna e gli Stati membri della Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dall'altro non consentono lo smaltimento delle eccedenze di granturco negli Stati membri di allora;

considerando che la concessione di un importo all'atto della spedizione di granturco spagnolo negli altri Stati membri potrebbe agevolare il flusso degli scambi all'interno della Comunità e alleviare conseguentemente la situazione del mercato spagnolo del granturco; che, tuttavia, l'erogazione di tale importo potrebbe creare sviamenti di traffico; che l'unico mezzo per evitare tali sviamenti consiste nel limitare la concessione dell'importo al granturco spedito negli altri Stati membri con il mezzo di trasporto più appropriato in considerazione della localizzazione della produzione spagnola;

considerando che per agevolare la gestione amministrativa del sistema, è opportuno che l'importo di cui trattasi sia erogato in una fase che consenta la sua deduzione dall'importo compensativo adesione;

considerando che occorre prevedere le disposizioni relative all'imputazione delle operazioni previste dal presente

regolamento in base ai meccanismi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 729/70 dal Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3183/87<sup>(3)</sup>;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dopo l'immissione in consumo e lo sbarco nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 di granturco di cui alla sottovoce 10.05 B della tariffa doganale comune, trasportato dalla Spagna via mare e rispondente in detto paese ai requisiti previsti dall'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, è erogato un importo pari a 5,38 ECU per tonnellata, previa applicazione del coefficiente monetario previsto dall'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione<sup>(4)</sup>.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è dedotto dall'importo compensativo adesione applicabile al prodotto di cui trattasi, unicamente per quanto attiene al pagamento da effettuare al beneficiario.

3. L'erogazione dell'importo di cui al paragrafo 1 costituisce un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai prodotti immessi in consumo anteriormente al 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.